

COMUNE DI MUROS



COMUNE DI MUROS

Provincia di Sassari

REGOLAMENTO

per

IL SERVIZIO ACQUEDOTTO

Allegato alla deliberazione
di Consiglio Comunale
n° 3 del 28.02.2002

Il Responsabile del Servizio
Rag. Gesuino Sanna

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 Assunzione diretta del servizio

Il Comune ha la gestione diretta del servizio dell'acquedotto comunale e provvede alla conservazione e manutenzione dello stesso nei modi di legge.

Art. 2 Uso dell'acqua

L'acqua è principalmente destinata ad uso potabile ed igienico ed ai servizi generali d'igiene e di spegnimento di eventuali incendi.

Il Comune, assicurati i bisogni generali della cittadinanza e nei limiti della quantità disponibile, si riserva di concedere l'acqua: a) agli stabilimenti ed opifici industriali o artigianali.

Il Comune può, altresì, concedere speciali derivazioni per l'alimentazione di bocche antincendio, da installarsi all'interno della proprietà privata. Tali concessioni vengono fatte con le stesse norme tecniche ed amministrative, in quanto non contrastanti, previste per le concessioni di acqua per uso industriale e sono soggette al pagamento della relativa tariffa prevista per uso industriale.

Alla domanda di concessione il richiedente dovrà sempre allegare i disegni costruttivi del relativo impianto.

Ogni qualvolta sia a rischio il fabbisogno potabile ed igienico della collettività, per diminuzione dell'acqua disponibile a seguito di siccità o altri eventi, l'Amministrazione comunale si riserva di regolamentare la somministrazione dell'acqua.

CAPO II MODALITA' DI CONCESSIONE E TARIFFA

Art. 3 Domanda di concessione

Chiunque intenda ottenere una concessione di acqua deve far pervenire, su apposito modulo predisposto dal Comune, richiesta scritta in bollo diretta al Sindaco, accompagnata dalla quietanza del diritto fisso di allaccio, che costituisce canone ricognitorio, il cui importo è determinato dal competente organo comunale.

Nella richiesta deve essere indicato:

- a) cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo e codice fiscale;
- b) l'uso cui l'acqua dovrà servire;

- c) l'ubicazione del fabbricato o dello stabile per il quale l'acqua è richiesta;
- d) dichiarazione di aver presa esatta visione e conoscenza del presente regolamento e di assoggettarsi alle disposizioni in esso previste.

Se il richiedente l'allaccio è l'inquilino la dichiarazione, unitamente a quella di cui al successivo art. 4, 2° comma, dovrà essere resa dal proprietario o, comunque, dal soggetto d'imposta del fabbricato.

Art. 4 **Concessionario**

La concessione dell'acqua viene rilasciata, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, direttamente al proprietario, all'usufruttuario, all'inquilino o ad ogni altro soggetto avente titolo alla disponibilità del fabbricato.

Se il richiedente non è il proprietario dello stabile, sulla richiesta dovrà essere apposta la dichiarazione del proprietario attestante il consenso per l'allaccio.

La concessione potrà essere rilasciata su parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 5 **Riserva di accettazione della domanda**

La concessione è subordinata all'accertamento, ove la rispettiva via pubblica sia già servita da fognatura, che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti, sia dentro che fuori dell'abitato, con danno della pubblica igiene e della proprietà privata.

Art. 6 **Contratto di concessione**

L'Ufficio Tecnico Comunale, entro i termini di cui all'art. 4 del presente regolamento, effettuerà l'allaccio e lo comunicherà, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio Tributi.

Art. 7 **Durata della concessione**

La concessione s'intende sempre rilasciata per l'anno in corso, con il diritto di tacito rinnovo di anno in anno.

La concessione può essere sempre revocata o sospesa per causa di forza maggiore, che interrompa il deflusso e diminuisca il carico dell'acqua o in caso di morosità; in tali casi nessuna indennità compete all'utente.

Nei periodi estivi e in quelli di magra, il Comune si riserva il diritto di ridurre l'orario dell'erogazione sia di giorno che di notte.

Art. 8
Interruzione temporanea del servizio acquedotto

Il concessionario non potrà pretendere alcun indennizzo per la temporanea interruzione nel servizio dipendente da eventuali guasti della conduttura di pertinenza del Comune.

E' tenuto, d'altra parte, a dare immediato avviso all'Ufficio Tecnico Comunale di eventuali interruzioni, guasti o perdite.

Art. 9
Trasferimento di domicilio dell'utente - Locazione del fabbricato.

In caso di trasferimento per qualsiasi causa di domicilio o di cambio di residenza del concessionario, questo dovrà avvertire immediatamente il Comune, perché possa regolare i suoi rapporti con il nuovo proprietario od inquilino, altrimenti il concessionario non sarà liberato dagli obblighi derivanti dalla concessione per un altro anno.

In caso di locazione di un immobile il proprietario che non intenda intestare la concessione all'inquilino e, quindi, ne intenda conservare l'utenza, sarà personalmente obbligato in solido e, in caso di morosità dell'inquilino, è tenuto al pagamento del canone per il consumo dell'acqua risultante dal contatore.

Art. 10
Disdetta della concessione

L'utente, che non intende rinnovare la concessione di acqua, dovrà darne immediata comunicazione scritta; altrimenti la concessione s'intenderà rinnovata per un altro anno.

Art. 11
Risoluzione di diritto della concessione

Le concessioni si intenderanno risolte di diritto, in caso di cessazione d'industria, d'esercizio, o per demolizione senza ricostruzione o rovina del fabbricato.

Restano salvi i diritti del Comune, in ognuno di tali casi, per la riscossione degli eventuali suoi crediti maturati.

Art. 12
Divieti

Senza l'autorizzazione del Comune è proibito, sotto pena di immediata risoluzione del contratto, oltre il risarcimento dei danni ed il pagamento di una multa da € 52,00 (cinquantadue) a € 155,00 (centocinquantacinque):

1. fare sulle rispettive diramazioni, tanto nell'interno degli edifici quanto all'esterno, prese d'acqua a favore di terzi;
2. cedere ad altrui tutta o parte dell'acqua;
3. manomettere la condotta fino al contatore compreso;
4. adoperare l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di concessione.

CAPO III

PRESA D'ACQUA - CONTATORI - MANUTENZIONE

Art. 13

Definizione di presa

Costituiscono la presa le opere di derivazione della conduttura di distribuzione fino al rubinetto d'arresto del contatore, compreso.

Art. 14

Esecuzione e manutenzione della presa

Tutte le opere per la diramazione, a partire dalla rete di distribuzione e fino al contatore, saranno eseguite e mantenute a cura del Comune.

Le opere di eventuali scavi e ripristini da eseguirsi sulla sede stradale o aree e spazi pubblici a seguito di rilascio di concessione di allaccio, sono, su espressa autorizzazione del Comune, eseguite direttamente dal Comune secondo le prescrizioni tecniche stabilite dell'Ufficio Tecnico comunale.

Art. 15

Manomissione della presa

E' assolutamente proibito all'utente manomettere, eseguire o fare eseguire modificazioni, riparazioni ecc. agli apparecchi, tubazioni o altri accessori formanti la presa di alimentazione.

Art. 16

Responsabilità sulla presa

L'utente è considerato come comodatario responsabile di quanto appartiene al Comune e risponde di qualsiasi manomissione, alterazione, danno non dipendente dall'uso, anche se dovuti a terzi, furto, rottura per gelo, ecc., di quella parte di presa esistente sulla proprietà privata, cui l'utenza si riferisce. Pertanto, egli dovrà adottare tutte le precauzioni perché la presa, ed in particolare il contatore, siano adeguatamente protetti.

Qualora si verificassero guasti od altri inconvenienti o deficienze di qualsiasi genere di presa, l'utente dovrà darne immediato avviso al Comune, per le riparazioni i ripristini od i provvedimenti del caso.

Art. 17

Fornitura e collocazione del contatore

Il contatore, fornito dal Comune, verrà collocato a cura del Comune all'esterno dell'immobile per il quale è stata richiesta la concessione, dentro una apposita nicchia chiusa con sportello metallico, in modo che l'incaricato comunale possa effettuare le letture periodiche ed i controlli anche in assenza del concessionario.

Anche il concessionario potrà avere la chiave della nicchia al fine di effettuarne la lettura per il controllo dei consumi.

Si fa divieto di installare il contatore in locali di abitazione o in locali di servizio.

L'utente dovrà, comunque, sempre garantire agli incaricati dal Comune libero accesso al posto dove è collocato il contatore.

In caso di guasto del contatore questo verrà riparato o sostituito a cura del Comune.

Art. 18

Spostamento e rimozione contatori

Quando il Comune ritenga che il contatore si trovi in luogo poco adatto alle verifiche od alla sua conveniente conservazione, può disporre lo spostamento senza bisogno di preavviso per l'utente, quando vi sia l'urgenza di provvedere.

Le spese di rimozione sono a carico dell'utente soltanto quando lo spostamento sia reso necessario per cause da lui determinate.

Art. 19

Ispezioni e verifiche

Il Comune può, nelle ore diurne e previo avviso, procedere, a mezzo dei suoi incaricati, ad ispezioni e verifiche di tutti gli impianti ed apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione dell'acqua, anche interni agli stabili ed ai relativi accessori.

In caso di rifiuto da parte dell'utente o di chi per esso, a permettere e facilitare tali ispezioni e verifiche, sarà disposta la sospensione dell'erogazione dell'acqua.

Il concessionario ha la facoltà di presenziare o farsi rappresentare a tutte le verifiche. Per il caso di visita agli impianti interni sarà dato preavviso di almeno un giorno.

Art. 20

Irregolarità degli impianti interni

Qualora venissero riscontrate, negli impianti privati, irregolarità o infrazioni alle norme del presente regolamento o alle eventuali prescrizioni particolari cui all'utenza fosse condizionata, o, in genere, opere non autorizzate, il Comune può sospendere la fornitura dell'acqua fin tanto che l'utente non abbia eliminato le irregolarità o inadempienze, e ciò senza che vengano a cessare gli obblighi dell'utente o che questi possa richiedere la rescissione del contratto.

Art. 21

Responsabilità verso terzi

Il Comune non assume alcuna responsabilità, sia nei confronti del concessionario, che verso terzi, per i danni che potessero essere cagionati da fughe di acqua negli impianti interni a partire dal punto di presa o dalla collocazione ed esercizio dei medesimi, o, in genere, da qualunque altra causa dipendente dalla concessione.

L'utente, che ne è responsabile, dovrà sostenere anche tutte le spese per le perdite di acqua derivanti da fughe visibili o no, che il contatore avrà misurato.

Nemmeno per le dispersioni di acqua dovute al gelo sarà concesso alcun abbuono sui consumi segnati.

CAPO IV

NORME RELATIVE AI PAGAMENTI DEI CANONI E DEI CONSUMI

Art. 22

Inizio obbligo pagamento canoni e consumi

L'obbligo di corrispondere i canoni ed il prezzo dell'acqua incomincia dal giorno in cui viene attivato l'allacciamento.

Art. 23

Modalità di riscossione

La riscossione del corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio è fatta a mezzo di apposita bolletta:

- col sistema del versamento in conto corrente postale;
- o tramite appositi sportelli di riscossione;
- o con altre modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.

La riscossione ed il successivo controllo è affidato all'Ufficio Tributi del Settore Finanze.

Art. 24

Tariffa

L'acqua consumata sarà pagata, con le modalità indicate dall'Amministrazione Comunale, in ragione del consumo, indicato nel contatore e accertato entro il 28 febbraio di ogni anno, per ciascun allaccio sulla base della tariffa determinata dal competente organo comunale per le diverse destinazioni d'uso.

In caso di guasto al contatore ed in attesa della riparazione o sostituzione sarà pagato un canone pari a quello dell'anno precedente maggiorato del 20 per cento.

In caso di mora nel pagamento il Comune, salvo impregiudicata e giusta altra azione, limiterà con adeguati mezzi la portata dell'acqua dell'utente moroso alla sola possibilità di utilizzo per dissetarsi, senza obbligo di preavviso.

Art. 25

Nolo contatore

Per ogni allaccio è previsto il pagamento annuale del nolo contatore. Detto importo è stabilito dall'organo competente contemporaneamente alla determinazione delle tariffe dell'acqua.

In caso di inutilizzo del contatore può essere richiesto al Comune la chiusura e/o piombatura del contatore. Tale chiusura permetterà all'utente di non pagare il nolo contatore ed il relativo consumo minimo.

Per ottenere la riattivazione dell'utenza, anche qualora la chiusura sia stata effettuata d'ufficio per morosità od inosservanza delle norme dettate dal presente regolamento, l'utente dovrà pagare la somma quantificata in € 30,00 per rimborso spese di riallaccio.

Art. 26
Consumo minimo

Per ogni allaccio attivo con consumo inferiore a mc 10 è comunque previsto un consumo minimo di 10 mc.

CAPO V
FONTANELLE E SORGENTI

Art. 27
Uso dell'acqua erogata da Fontanelle e da Sorgenti

L'uso dell'acqua erogata dalle fontanelle ubicate nel centro abitato è consentito esclusivamente per uso potabile ed igienico. Il prelievo, comunque, non può essere superiore a litri 100 per volta.

E' vietato qualsiasi uso diverso da quello potabile ed igienico.

In casi eccezionali e per un periodo limitato potrà essere rilasciata, dall'autorità comunale competente, apposita autorizzazione in deroga.

Chiunque non osserva le disposizioni previste nel presente articolo è punito con la sanzione **€ 52,00** (cinquantadue) a **€ 155,00** (centocinquantacinque).

CAPO VI
VIGILANZA DEL COMUNE
DENUNZIA PENALE

Art. 28
Vigilanza e controllo

Il Comune, per mezzo dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio di Polizia Municipale, esercita la vigilanza ed il controllo circa il rispetto delle disposizioni previste nel presente regolamento.

Salvo che non sia espressamente prevista una diversa sanzione, chiunque non osserva le disposizioni del presente Regolamento è punito con la sanzione da **€ 26,00** (ventisei) a **€ 104,00** (centoquattro).

Tutte le spese a cui possa dar luogo l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, rimangono sempre a carico dell'utente interessato, il quale è tenuto a rimborsarle al Comune.

Art. 29
Denuncia penale per frode

In caso di frode a danno del Comune, si provvederà con denuncia penale e sarà revocata la concessione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Abrogazione disposizioni precedenti

Il presente regolamento abroga tutte le norme regolamentari in materia emanate precedentemente.

Art. 31

Altre disposizione

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge ed alle norme generali che disciplinano la materia.